



Ministero della Cultura
MUSEO NAZIONALE DI MATERA
VIA RIDOLA, 15 – 75100 MATERA – C.F. 93065160777
IL DIRETTORE

VISTA la legge 8 ottobre 1997, n. 352 recante *“Disposizioni sui beni culturali”* in particolare l’art. 11 che sancisce che *“Ai dirigenti degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali, assegnati o trasferiti, possono essere concessi, limitatamente ai beni in consegna all’Amministrazione e per soddisfare reali esigenze abitative, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato. Non si applica l’art. 3, comma 199 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il canone è determinato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni”*;

VISTO l’art. 23 della legge 8 maggio 1998 n. 146 recante *“Disposizioni in materia di locazioni degli immobili demaniali”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni, contenente la riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e successive modificazioni, di seguito *“codice”*;

VISTO in particolare l’art. 106 del codice (*Uso individuale di beni culturali*), in base al quale lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti, e, per i beni in consegna al Ministero, il Ministero medesimo determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento;

VISTO l’art. 108 del codice (*Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione*), in base al quale i canoni di concessione di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni, tenendo anche conto del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso, del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni, e i canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante *“Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”*;



VISTO l'accordo nazionale tra l'Amministrazione e le OO.SS. sottoscritto il 21 giugno 2006 concernente l'approvazione del *"Bando di assegnazione e disciplinare tipo del servizio di custodia e casierato negli immobili sedi di Uffici ed Istituti del Ministero"*;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*, il cui articolo 2, comma 398, prevede che sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico;

VISTO l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazione dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"*;

VISTO il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo 27 novembre 2014, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"*;

VISTO l'atto di indirizzo del Ministro al Segretariato Generale n. 18976 del 7 agosto 2015;

VISTE le circolari del Segretariato generale n. 6/2015, n. 26/2015 e n. 9/2016, concernenti la verifica della consistenza e l'ubicazione degli alloggi demaniali in consegna all'Amministrazione;

VISTO il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo 23 gennaio 2016, recante *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"*;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2016, recante *"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 gennaio 2017, recante *"Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"*;

VISTO il decreto del Segretariato Generale MiBACT del 7 febbraio 2017, recante la *"Disciplina della assegnazione in uso e della concessione in locazione degli alloggi e di altri immobili demaniali in consegna al Ministero per usi individuali speciali a singoli richiedenti"*;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 (*"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance."*);



VISTO il decreto dirigenziale del 6 novembre 2020, rep. n. 761, registrato alla Corte dei Conti in data 01.02.2021 al numero 179, con il quale si conferisce all'Arch. Annamaria Mauro l'incarico di Direttore del Museo Nazionale di Matera;

CONSIDERATO che il Museo Nazionale di Matera ha in consegna l'alloggio di servizio sito al piano primo (mq 77) del complesso monumentale noto come "Chiesa del Cristo Flagellato ed ex ospedale di San Rocco", in Matera, Via San Biagio n. 37;

VISTA la nota del 14 luglio 2022, prot. n. 2581, attraverso cui l'Arch. Mauro ha chiesto la concessione in locazione dell'alloggio di servizio di cui sopra, secondo le modalità previste dalla "Disciplina della assegnazione in uso e della concessione in locazione degli alloggi e di altri immobili demaniali in consegna al Ministero per usi individuali speciali a singoli richiedenti" emanata dal Segretario Generale MiBACT in data 7 febbraio 2017;

VISTA la nota del 18 luglio 2022, prot. n. 2599, con cui l'Arch. Mauro ha integrato la documentazione necessaria per l'assegnazione dell'alloggio con il Decreto n. 49 del 13.07.2022 ed i relativi allegati;

VISTO il provvedimento di accoglimento dell'istanza di assegnazione della Co.Re.Pa.Cu., emanato con verbale n. 9 del 21.07.2022;

VISTO il parere favorevole all'assegnazione, espresso dal Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Basilicata con nota n. 2292 del 27.07.2022

CONCEDE

In locazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto S.G. MiBACT del 7 febbraio 2017, l'alloggio di servizio sito al piano primo (sup. mq 77) del complesso monumentale noto come "Chiesa del Cristo Flagellato ed ex ospedale di San Rocco", in Matera, Via San Biagio n. 37, da fruirsi con le modalità che seguono:

Art. 1 - Il canone annuo di locazione dell'alloggio di servizio è determinato in importo pari a € 1.080,00 (euro milleottanta/00), da ripartire in dodici rate mensili di € 90,00 (euro novanta/00), così come stabilito secondo le modalità indicate nelle premesse;

Art. 2 – L'Arch. Annamaria Mauro assume le seguenti obbligazioni:

- del conduttore ai sensi degli articoli 1571 e seguenti del codice civile, salvo quanto previsto nella normativa relativa agli alloggi in uso ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni;
- della comunicazione della presa di possesso dell'alloggio;
- della conservazione in buono stato dell'appartamento e i beni ivi presenti e a consegnarli alla fine della concessione nel medesimo stato in cui li ha ricevuti salvo il deperimento d'uso;
- degli oneri di manutenzione ordinaria, ivi comprese le spese relative alla tassa rifiuti, ai consumi di acqua ed energia elettrica. Tali consumi, la cui contabilizzazione è centralizzata, sono determinati a forfait in € 50,00 (euro cinquanta) mensili onnicomprensivi, calcolati sulla base degli indici ISTAT al valore della spesa media mensile per le isole per famiglia monocomponente di età compresa tra i 35 i 64 anni;
- di non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro



destinazione, o agli impianti esistenti;

- di non sublocare il bene e non adibirlo ad uso diverso da quello ivi prescritto;
- di versare il canone mensile di locazione (€ 90,00 – diconsi euro novanta/00) e i consumi mensili forfettari (€ 50,00 – diconsi euro cinquanta) in dodici rate mensili dell'importo complessivo di € 140,00 (euro centoquaranta/00) al conto entrate capo ventinovesimo capitolo 2584 art. 3 IT 060 01000 03245 440 0 29 2584 03;
- di comunicare il rilascio e la riconsegna dell'alloggio.

Matera,13.06.2023

IL DIRETTORE
Arch. Annamaria Mauro
(Firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da

Annamaria Mauro

CN = Mauro Annamaria
O = Ministero per i Beni e
Attività Culturali e Turismo
C = IT

